



**VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A**  
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)  
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021  
Indirizzo e-mail: [info@volscambiente.it](mailto:info@volscambiente.it)

Posta certificata: [volscaservizispa@legalmail.it](mailto:volscaservizispa@legalmail.it)



BS OHSAS 18001:2007  
IS-1017-01

EN ISO 14001:2015  
IE-0612-01

Dasa-Rägister EN ISO 9001:2015  
IQ-0612-01

---

**Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. CIG 6968656CD7.**

## II RUP

### Premesso

-che in data 21/04/2017 si sono conclusi i lavori della commissione di gara relativi alla procedura aperta di cui in oggetto, espletata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-che in data 04/05/2017, preso in esame i verbali e gli atti di seguito elencati e ritenuto di far proprie le indicazioni in essi contenute (Verbale n. 1 RUP del 21/03/2017, Verbale n. 2 RUP del 22/03/2017 e Relazione RUP di pari data, Verbale n. 1 Commissione del 27/03/2017, Verbale n. 2 Commissione del 29/03/2017, Giustificativi ex art. 97 co. 1 e 5 inviati dalla Synergie Italia SpA, Verbale n. 3 Commissione del 03/04/2017, Verbale n. 4 Commissione del 21/04/2017, Proposta di aggiudicazione redatta dal RUP del 02/05/2017), si determinava di aggiudicare - in via definitiva- il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA, alla Synergie Italia SpA - Via Pisa 29, Torino, P.IVA 07704310015, che aveva offerto un moltiplicatore unico pari a 0,001;

- che in data 31/05/2017, è stato notificato Ricorso al TAR Lazio, con domanda cautelare, mediante il quale la Tempor SpA, seconda in graduatoria, richiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva a favore della Synergie SpA, previa sospensione e dichiarazione di inefficacia della stessa e l'aggiudicazione della gara e del contratto d'appalto in proprio favore;

-che in data 31/07/2017, è stata emessa la sentenza del TAR LAZIO N. 09119/2017 REG. PROV. COLL. N. 05197/2017 REG.RI, la quale annullava l'aggiudicazione disposta a favore della Synergie SpA con la determinazione in data 4 Maggio 2017 e gli atti ad essa presupposti, precipuamente concernenti la verifica di anomalia, dettando la necessità che "l'iter procedimentale riprenda dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta economica della Synergie, con successiva assunzione di nuove

determinazioni da parte della Commissione di gara”;

-che, pertanto, in esecuzione della Sentenza, in data 01/08/2017, si determinava di annullare l’aggiudicazione definitiva a favore della Synergie SpA e contestualmente si dava mandato al RUP di riprendere l’iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica della Synergie, con successiva assunzione di nuove determinazioni da parte della Commissione di gara così come disposto dalla succitata sentenza;

- che in data 01/08/2017, il RUP convocava la Commissione di gara al fine di adempiere a quanto disposto dalla Sentenza , ovvero al fine di riprendere l’iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta, per il giorno 04/08/2017 ;

-che in data 04/08/2017 il RUP e la Commissione di gara, riunitisi in seduta riservata , prendevano atto della Sentenza del TAR e- ottemperando alle prescrizioni indicate nella stessa -stabilivano di riprendere l’iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta, fissando la seduta di valutazione dell’anomalia per il giorno 11 Settembre 2017;

-che in data 11/09/2017 si è tenuta la prima seduta relativa alla valutazione dell’anomalia dell’offerta economica della ditta Synergie SpA, così come stabilito dalla Sentenza Tar Lazio, n. 09119/2107 REG. PROV. COLL. n. 05197/2017 reg. ric., nella quale altresì si prendeva atto della determina dell’Amministratore Delegato della Volsca Ambiente e Servizi del 01/08/2017, con la quale si revocava l’aggiudicazione a favore di Synergie SpA;

-che giusto verbale del 11/09/2017, il Rup e la Commissione stabilivano di richiedere alla Synergie SpA ulteriori chiarimenti;

-che a seguito della richiesta inviata dal RUP, con nota del 12/09/2017 Prot. 705/17, la ditta Synergie SpA trasmetteva i chiarimenti richiesti con nota del 15/09/2017, assunta al Prot.1666/17;

-che giusto verbale del 19/09/2017, il Rup e la Commissione, dopo un’attenta analisi delle ulteriori precisazioni inviate, stabilivano di convocare l’offerente , al fine di acquisire altri elementi necessari alla valutazione finale, per il giorno 26/09/2017;

-che giusto verbale del 26/09/2017, il Rup e la Commissione procedevano all’audizione diretta del Dott. Mirko Ariu in rappresentanza della ditta Synergie SpA , al fine acquisire precisazioni necessarie alla valutazione finale dell’offerta ;

-che giusto verbale del 27/09/2017, il Rup e la Commissione rilevavano la congruità

dell'offerta stessa;

-che in data 28/09/2017, in seduta pubblica, il RUP e la Commissione di gara davano conto dell'esito delle valutazioni sull'offerta anomala, così come dai verbali succitati, in presenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti alla procedura;

-che pertanto, giusto verbale del 28/09/2017, il RUP e la Commissione a seguito delle giustificazioni e degli ulteriori chiarimenti prodotti dalla Synergie nonché a seguito dell'audizione diretta dell'impresa, ritenevano non anomala l'offerta economica della Synergie e confermavano la graduatoria stilata nel verbale del 03/04/2017;

-che con atto del 28/09/2017, il RUP formalizzava la propria proposta di aggiudicazione ex art. 33 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto di cui in oggetto, a favore del seguente offerente:

- Synergie Italia SpA - Via Pisa 29 , Torino, P.IVA 07704310015, che aveva offerto un moltiplicatore unico pari a 0,001, ottenendo un punteggio pari a 100/100.

Preso in esame la Relazione del RUP del 28/09/2017 ed i verbali ad essa allegati, con determina del 29/09/2017 l'Amministratore Delegato della Volsca Ambiente e Servizi SpA aggiudicava in via definitiva il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA, alla Synergie Italia SpA - Via Pisa 29 , Torino, P.IVA 07704310015, che aveva offerto un moltiplicatore unico pari a 0,001 ;

Che in data 23/10/2017 la Tempor SpA proponeva nuovo ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione definitiva della procedura a favore della Synergie Italia SpA del 29/09/2017.

Che in data 21/11/2017 veniva pubblicata la Sentenza del Tar Lazio 11539/17, a seguito del ricorso del 23/10/2017 promosso dalla Tempor SpA, la quale stabiliva di annullare l'aggiudicazione disposta a favore della Synergie con determinazione del 29 Settembre 2017 e gli atti ad essa presupposti strettamente inerenti l'iter procedimentale ripreso dal momento della fase di valutazione dell'anomalia.

Che con Verbale del 13/12/2017, il RUP e la Commissione prendevano atto della succitata sentenza.

Che con Determina del 27/12/2017 l'Amministratore Delegato della Volsca Ambiente e Servizi SpA disponeva di annullare l'aggiudicazione definitiva a favore della Synergie SpA del 29 Settembre 2017, così come disposto dalla succitata sentenza.

Che in data 15/01/2018, veniva notificato ricorso al Consiglio di Stato promosso dalla Synergie SpA, con la quale la ditta richiedeva l'annullamento e/o la riforma previa sospensione cautelare ex art. 98 c.p.a. della Sentenza del TAR Lazio n. 11593/17 pubblicata in data 23/11/2017.

Che con Verbale del 01 Febbraio 2018 , il RUP e la Commissione prendevano atto del suddetto ricorso e stabilivano di attendere l'esito dello stesso, come da parere del legale della Volsca Ambiente e Servizi SpA, Avv. Livio Lavitola, riportato del suddetto verbale .

Che in data 27 Febbraio 2018, l'Avv. Balestrieri, per conto della sua assistita Synergie SpA, inviava alla Volsca Ambiente e Servizi SpA una nota via pec, nella quale comunicava che la Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare pedissequa all'appello risultava fissata in data 01.03.2018, mentre il giudizio di merito fissato in data 07.06.2018 e che a fronte di una così ravvicinata celebrazione dell'udienza di merito, la Synergie presumibilmente avrebbe rinunciato alla tutela cautelare.

Che in data 07/03/2018 il RUP e la Commissione prendevano atto della nota succitata e tenuto conto della data di fissazione dell'udienza di merito, stabilivano di attendere l'esito della stessa, come precedentemente stabilito nel verbale del 01 Febbraio 2018.

Che in data 27/06/2018, tramite pec, la Synergie SpA , inviava alla Volsca Ambiente e Servizi SpA la sentenza del Consiglio di stato n. 3945/18 la quale accoglieva l'appello della Synergie e per l'effetto rigettava l'avversario ricorso.

Che pertanto il RUP e la Commissione con Verbale del 29/06/2018 prendevano atto della succitata sentenza e rimettevano gli atti allo stesso RUP per i successivi adempimenti di competenza

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

-il RUP, con il presente atto, che costituisce rettifica di quanto sottoscritto dal medesimo in data 29/06/2018, rimette all'Amministratore Delegato gli atti citati in premessa, al fine di attuare quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3945/18 del 27/06/2018 e di procedere agli adempimenti conseguenti con annullamento pertanto della Determina del 29/06/2018 .

Velletri 17/07/2018

RUP

Simona Sessa  
